



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In Nome Del Popolo Italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA

- Sez. XIII Civile -

in persona del giudice unico, dott. ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n° 6165/07 del R.G.A.C., decisa all'udienza del 25.2.2009 con contestuale lettura del dispositivo, vertente

tra

-) **C.G.**, elettivamente domiciliato in Roma, viale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso gli avv.ti Michele Liguori e Gian Antonio Mendoza, che lo rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso introduttivo;
-ricorrente -;

e

-) **LLOYD ADRIATICO S.P.A.**, in persona del legale rapp.nnte p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana, 80, presso l'avv. Francesca Rinaudo, che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione; *- resistente -;*

nonchè

-) **A. P.**, non costituito *- resistente -;*

OGGETTO: risarcimento danni;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25.2.2009 le parti concludevano come da verbale e la causa veniva decisa con lettura del dispositivo in udienza;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria in data 29.1.2007, regolarmente notificato ai resistenti, C. G-, premesso di essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in Roma, il giorno 15.10.2001 quando, verso le ore 19,00, mentre percorreva in Roma la via Tiburtina con direzione Tivoli a bordo del proprio motoveicolo Honda Silver tg. xxxxxxx, giunto all'altezza dell'incrocio con via Caponia veniva urtato dalla Fiat Uno tg. xxxxxxx di proprietà e condotta da P. A., che percorreva via Tiburtina in direzione opposta alla sua ed effettuava una improvvisa e non segnalata manovra di svolta a sinistra senza concedergli la dovuta precedenza, chiedeva dichiararsi la responsabilità dell'Accettola e condannarsi lo stesso, in solido con la compagnia assicurativa Lloyd Adriatico s.p.a., al risarcimento dei danni subiti in occasione del suddetto sinistro.

Si costituiva la compagnia resistente, contestando l'addebito di responsabilità esclusiva del proprio assicurato, assumendo la responsabilità del ricorrente il quale sopraggiungeva a velocità elevata perdendo il controllo del proprio mezzo e finendo in terra, per poi urtare la Fiat Uno, allegando di aver corrisposto, a titolo transattivo, gli importi di euro 3.098,00 per il danno materiale ed euro 3.570,00 per il danno alla persona, in applicazione dell'art. 2054 c.2 cod.civ., contestando la domanda anche in punto di quantum debeatur, concludendo per il rigetto della domanda o per l'accertamento del concorso di colpa fra le parti con conseguente dichiarazione di congruità delle somme offerte.

A. P. rimaneva contumace.

Nel corso dell'istruttoria veniva ammesso ed espletato interrogatorio formale del convenuto contumace nonché espletata c.t.u. medico legale sulla persona del ricorrente.

All'esito la causa veniva rinviata per la discussione e decisa, con lettura contestuale del dispositivo, all'udienza del 25.2.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli unici elementi probatori acquisiti agli atti sono ricavabili dal rapporto redatto dagli agenti della Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro e dalle dichiarazioni rese dal contumace in sede di interrogatorio formale, essendo parte ricorrente decaduta dall'assunzione della prova per testi per non averli intimati alla data di udienza fissata per l'espletamento.

Orbene dalla risultanze istruttorie acquisite agli atti deve ritenersi accertato che il sinistro per cui è causa si è verificato per colpa concorrente del resistente A., il quale ha impegnato l'incrocio senza rispettare il diritto di precedenza posto a favore delle vetture provenienti in senso opposto e del ricorrente, il quale percorreva la via Tiburtina, all'altezza dell'incrocio, a velocità certamente inadeguata, tanto da non poter adottare alcuna manovra volta a scongiurare l'incidente con la vettura che, al suo sopraggiungere, aveva evidentemente già iniziato la svolta a sinistra.

Ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro ha dunque fornito un contributo causale al verificarsi dell'evento dannoso: il resistente, conducente della Fiat Uno, per avere colposamente violato l'art. 154 c.d.s., omettendo di concedere la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione opposta prima di iniziare la svolta a sinistra ed il ricorrente Cassano, per avere colposamente violato l' art. 141 C.d.S. tenendo una velocità di guida eccessiva ed imprudente.

Tenuto conto della natura delle norme da ciascuno dei conducenti violate, del rispettivo grado della colpa, della utilità della rispettiva condotta alternativa corretta, la responsabilità nella causazione del sinistro va ascritta dunque ad entrambi i conducenti nella misura del 50%.

Il danno patito dall'attore deve pertanto così liquidarsi:

Per il danno alla persona, risulta dai referti allegati agli atti, nonché dalle conclusioni cui è pervenuto il Consulente Tecnico d'Ufficio, che in occasione del sinistro di cui è causa G. C. ha subito un *evento biologico*, inteso quale lesione della struttura complessa dell'organismo umano.

Tale evento biologico si sostanzia in una lesione della salute così quantificata dal C.T.U.:

- 8% di invalidità permanente;
- 25 giorni di incapacità temporanea assoluta;
- 30 giorni di incapacità temporanea parziale al 50%.

Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. sono congruamente motivate e pienamente condivisibili.

Pertanto, tenuto conto della *gravità effettiva* delle lesioni e dell'*età* del soggetto leso; posto in relazione il concreto *evento biologico* con il quadro completo delle *funzioni vitali* in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, il danno alla persona patito dal ricorrente, di anni 38 al momento del sinistro e tenuto conto delle tabelle legali, va liquidato come segue:

- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica, nella misura di **euro 10.416,29**;
- a titolo di risarcimento del danno derivante dalla inabilità temporanea, appare equo liquidare al predetto le somme di:
 1. per inabilità temporanea assoluta, **euro 1.051,50** attuali;
 2. per inabilità temporanea relativa, **euro 630,90**.

Il ricorrente ha altresì diritto al risarcimento del danno morale sofferto.

Considerata la natura del fatto, i postumi del sinistro, il tipo di cure ricevute, appare equo liquidare tale danno nella misura di **euro 3.500,00 attuali**.

Sono state documentate e ritenute congrue dal c.t.u. spese mediche per **euro 343,00**.

Per il danno al motociclo, esaminata la documentazione in atti e la descrizione dei danni come riportati nel verbale dei VV.UU. intervenuti sul luogo del sinistro, considerato il valore antesinistro del mezzo e la sua vetustà appare equo liquidare, l'importo di **euro 2.500,00 attuali**.

Il credito risarcitorio di C. G. risulta pertanto ammontare a complessivi **euro 9.220,85** (pari al 50% di euro 18.441,69, tenuto conto dell'accertato concorso di colpa).

Risulta però dagli atti che la compagnia resistente ha corrisposto al ricorrente, a titolo transattivo, gli importi di euro 3098,74 per il danno al mezzo (oltre euro 516,46 a titolo di onorari) ed euro 2.970,00 per il danno alla persona (oltre euro 600,00 per onorari), trattenute a titolo di acconto sul maggior avere.

Dette somme, rivalutate ad oggi per uniformità di calcolo, ammontano a complessivi euro 6.790,92 ((3098,74+2970,00 per coeff. 1,119).

Residua pertanto in favore del ricorrente l'importo attuale di **euro 2.429,93**.

Nulla a titolo di risarcimento per lucro cessante, in quanto l'esiguità del credito fa ritenere che la somma, ove tempestivamente percepita, sarebbe stata utilizzata per l'acquisto di beni di consumo e non per ricavarne un lucro finanziario.

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento decorrono poi interessi legali dal giorno della presente sentenza.

Sussistono giusti motivi per compensare, nella misura del 50% le spese sostenute dalla parte ricorrente, in considerazione dell'accoglimento parziale della domanda; esse si liquidano, per la restante quota, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

-) condanna la s.p.a. Lloyd Adriatico, in persona del legale rapp.n.te p.t. e A. P., in solido al pagamento, in favore di C. G., della residua somma di **euro 2.429,93** oltre interessi come in motivazione;

-) condanna i predetti convenuti in solido, alla rifusione delle spese sostenute nella misura del 50%, che si liquidano, per tale quota, in complessivi euro 1.630,00 di cui euro 430,00 per spese (compresa c.t.u.), euro 600,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari, oltre iva e c.p.a. e rimb. Forf. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Michele Liguori e Gian Antonio Mendoza, che hanno dichiarato ex art. 93 c.p.c. di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari;

-) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio nella restante misura.

Così deciso in Roma, 25 febbraio 2009.

Il Giudice